

(N. 2009)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1967

Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali
e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1923, allorchè si procedette al riordinamento dei Convitti nazionali, si stabilì che essi fossero sottoposti alla tutela delle Giunte provinciali per la istruzione media e all'alta vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (articolo 119 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054).

L'azione di controllo definita così genericamente fu più tardi fissata in modo preciso dalle disposizioni emanate per l'applicazione e il regolamento del decreto citato. Tali norme fissarono in modo rigoroso e minuzioso tutti gli atti del Consiglio di amministrazione che, per diventare esecutivi, dovevano essere sottoposti all'approvazione delle Giunte, mentre al Ministero era riservata un'azione di controllo generica su tutto l'andamento degli istituti, sia mediante l'invio di ispettori, sia mediante l'invio di un suo rappresentante nei Consigli di amministrazione stessi senza, però, voto deliberativo.

Nel 1935, con il regio decreto 26 settembre, n. 1845, le Giunte provinciali per l'istru-

zione media furono soppresse, ma nel decreto di soppressione non fu fatto alcun cenno sull'organo che avrebbe dovuto assumere le funzioni ad esse attribuite e, nell'assenza di qualsiasi disposizione, il Ministero ritenne di poter avocare senz'altro a sè l'azione di tutela già esercitata da esse. Con le circolari 24 gennaio 1936, n. 2117, e 31 marzo 1936, n. 2227, stabilì che tutti gli atti dei Consigli di amministrazione dei Convitti nazionali e di alcuni istituti pubblici di educazione femminile, già sottoposti all'esame e all'approvazione delle Giunte, fossero invece sottoposti all'esame e all'approvazione del Ministero.

Già la legittimità di tale disposizione, per quanto giustificata dall'ansia di non lasciare senza un controllo preventivo una attività amministrativa di carattere delicatissimo, è stata oggetto di contestazione, tanto che il Consiglio di Stato è intervenuto più volte sull'argomento. Basterà ricordare, ad esempio, i pareri in data 19 dicembre 1941, n. 789, e 14 gennaio 1942, n. 25. Infatti, non si ritiene che si possa modificare

con semplice circolare quello che la legge fissa in modo rigoroso, sia definendo il carattere dell'azione di controllo, sia indicando minuziosamente il campo in cui gli organi amministrativi avrebbero dovuto svolgere l'azione stessa.

Ciò nonostante, nel 1943, con un'altra circolare in data 5 agosto n. 3, il Ministero deferì ai Provveditori agli studi l'azione di tutela sui Convitti nazionali e su alcuni istituti pubblici di educazione femminile, già esercitata dalle Giunte provinciali per l'istruzione media.

Ora, trattandosi di una materia così delicata, quale è quella di un controllo su un'attività amministrativa che investe capitali e interessi notevoli, ad evitare possibili dubbi, si ritiene opportuno sanare anche formalmente la deficienza legislativa determinatasi con la soppressione delle Giunte.

Si è preparato così l'unito disegno di legge che, senza nulla innovare nella sostanza al sistema già praticamente in atto da oltre 20 anni, sana anche dal punto di vista formale la carenza legislativa, ad evitare per l'avvenire possibili ricorsi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle nn. 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi.

Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, già di competenza delle sopresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.